



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2012 (10.12)
(OR. en)**

17450/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0342 (NLE)**

**RC 33
COMPET 764
ECO 148
MI 816
RECH 459
IND 229
ENV 929
REGIO 152
TELECOM 252
ENER 522
EF 297
AUDIO 132**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	6 dicembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 725 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 725 final



Bruxelles, 5.12.2012
COM(2012) 725 final

2012/0342 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del trattato CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le prime norme europee in materia di aiuti di Stato risalgono al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 1952 e al trattato che istituisce la Comunità economica europea del 1957 e attualmente sono sancite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE" o "il trattato").

L'articolo 107 del TFUE definisce la nozione di aiuti di Stato e precisa i criteri in base ai quali tali aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato interno, mentre l'articolo 108 del TFUE delinea i principi procedurali fondamentali che la Commissione applica per garantire il rispetto delle norme sostanziali in materia di aiuti di Stato da parte degli Stati membri. L'articolo 109 del TFUE autorizza il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, a stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 659/1999¹ (di seguito "regolamento di procedura"), il quale delinea in modo dettagliato le norme procedurali che disciplinano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, applicate fino ad oggi senza modifiche sostanziali.

Le procedure relative agli aiuti di Stato, previste all'articolo 108 del TFUE e precisate nel regolamento di procedura, sono caratterizzate da tre elementi fondamentali:

- la notifica preventiva, in capo agli Stati membri, di tutte le misure di aiuto previste è obbligatoria, tranne nei casi in cui si applica un regolamento di esenzione per categoria o una decisione, e lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure prima che la Commissione abbia adottato una decisione per autorizzarle; a tale scopo, dopo un'indagine preliminare essenzialmente bilaterale (Stato membro/Commissione) ("prima fase"), limitata in linea di principio a due mesi, la Commissione può approvare l'aiuto oppure avviare un'indagine formale ("seconda fase"), adoperandosi per decidere entro un termine di 18 mesi se approvare (eventualmente, a determinate condizioni) o vietare l'aiuto;
- la Commissione è tenuta a svolgere un esame diligente e imparziale delle denunce presentate dalle parti interessate e a prendere una decisione in merito senza indebiti ritardi. Quando la Commissione decide che il presunto aiuto di Stato segnalato da un denunciante non sussiste, è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto contenuti nella denuncia non sono considerati sufficienti a dimostrare l'esistenza di un aiuto di Stato;
- infine, la Commissione è tenuta a procedere all'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri e può proporre a questi ultimi le

¹ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

Questi elementi fondamentali della procedura sono la diretta conseguenza del sistema di controllo degli aiuti di Stato previsto dal trattato e basato sulla competenza esclusiva della Commissione di valutare la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno.

A oltre 13 anni dalla sua entrata in vigore, occorre ora rivedere il regolamento di procedura in modo da adattare le procedure relative agli aiuti di Stato a un'Unione europea con 27 Stati membri, 500 milioni di abitanti e 23 lingue ufficiali.

La crisi economica e finanziaria ha messo a dura prova l'integrità del mercato interno, dimostrando quanto siano importanti meccanismi razionali ed efficienti per controllare e applicare le norme in materia di aiuti di Stato. La crisi ha dimostrato anche che la Commissione deve disporre di strumenti più efficaci per intervenire entro tempi congrui alle esigenze delle imprese e promuovere una sana gestione delle risorse pubbliche per politiche orientate alla crescita.

L'8 maggio 2012 la Commissione ha adottato la comunicazione "*Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE*"² che dà l'avvio a una vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato il cui duplice scopo è garantire che la politica in materia di aiuti di Stato contribuisca all'attuazione della strategia Europa 2020³ per la crescita dell'Europa in questo decennio e al risanamento di bilancio.

La revisione del regolamento di procedura è uno degli elementi con cui la Commissione intende conseguire gli obiettivi previsti da questa iniziativa: riformando le procedure relative agli aiuti di Stato otterrà anzitutto di migliorare l'efficacia del controllo degli aiuti di Stato⁴.

Anche la Corte dei conti ha sottolineato la necessità di riformare le procedure in materia di aiuti di Stato nella relazione speciale n. 15/2011 "*Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?*"⁵. Riformando il quadro procedurale in materia di aiuti di Stato, la Commissione riuscirà in particolare, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti, a:

- ridurre al minimo il numero delle richieste d'informazione inviate agli Stati membri;
- occuparsi celermente delle denunce infondate per garantire la certezza del diritto a beneficio di tutti i portatori di interessi;
- informare regolarmente il denunciante, lo Stato membro e il beneficiario sui progressi relativi a ciascun caso e sull'esito dell'indagine;

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE*, COM(2012) 209 final dell'8.5.2012.

³ Comunicazione della Commissione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM (2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

⁴ Punto 23, lettera b), della comunicazione "*Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE*" in nota 2.

⁵ Corte dei conti europea, "*Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?*", Relazione speciale n.15 del 15.12.2011, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SRCA:2011:15:FIN:EN:PDF>.

- migliorare l’efficienza e l’affidabilità del processo di raccolta dei dati.

Queste raccomandazioni sono state esplicitamente avallate dal Consiglio⁶ e dal Parlamento europeo⁷.

2. SINTESI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La proposta di revisione del regolamento di procedura si incentrerà, come già annunciato nella comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato⁸, su due aspetti: migliorare il trattamento delle denunce (2.1) e garantire una raccolta di informazioni di mercato efficace e affidabile (2.2).

2.1. MIGLIORARE IL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Le denunce sono di per sé una fonte di informazione utilissima in quanto orientano le indagini della Commissione verso settori economici in cui gli aiuti di Stato illegali ostacolano la concorrenza a livello dell’UE. Ogni anno però la Commissione riceve una media di oltre 300 denunce dalle parti interessate⁹ o da terzi, per buona parte tali da non suscitare reali riserve in termini di concorrenza oppure non sono sufficientemente circostanziate. Dal momento che la maggior parte delle denunce non viene trattata in via prioritaria, la durata media dei casi tende ad aumentare¹⁰, con la conseguenza che Stati membri e denunciati finiscono per percepire la procedura di trattamento come imprevedibile e poco trasparente.

Nel 2009 il codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato¹¹ ha introdotto una procedura di trattamento trasparente, articolata in fasi successive. A due anni dalla sua introduzione, tuttavia, l’esperienza insegna che i benefici auspicati in termini di minore durata, maggiore efficienza e prevedibilità non si sono del tutto concretizzati. Dal momento che il codice non è riuscito a colmare alcune delle principali lacune del sistema direttamente connesse al regolamento di procedura, si è resa necessaria una revisione dello stesso regolamento.

* *

*

Dato il contesto, le modifiche qui proposte intendono migliorare la qualità delle informazioni ricevute, chiarendo le condizioni per la presentazione di una denuncia e introducendo una procedura per fasi successive, prevedibile e trasparente.

⁶ Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni relative alla relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti europea: “*Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?*” - Adozione: 2.5.2012, 9149/12.

⁷ Parlamento europeo, Risoluzione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l’esercizio 2010, 10.5.2012, paragrafi 116-125, 2011/2225(DEC).

⁸ Punto 23, lettera b), della comunicazione “*Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE*” in nota 2.

⁹ Secondo la definizione di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 1, lettera h, del regolamento di procedura.

¹⁰ Al 31 marzo 2012 la durata media del trattamento di una denuncia nella DG COMP era di 17 mesi.

¹¹ Comunicazione della Commissione “*Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato*”, GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13.

Attualmente, la Commissione è tenuta a esaminare ogni presunta infrazione alle norme in materia di aiuti di Stato proveniente da qualsiasi fonte. Mentre in caso di violazione delle norme di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE la presentazione della denuncia è disciplinata dai regolamenti (CE) n. 1/2003¹² e n. 773/2004¹³, non esistono requisiti formali per la presentazione di una denuncia relativa a un aiuto di Stato. In assenza di norme specifiche all'interno del regolamento di procedura, il Tribunale ha concluso, nella sentenza *Ryanair* del 29 settembre 2011¹⁴, che attualmente non esistono requisiti formali per presentare alla Commissione una denuncia relativa a un aiuto di Stato.

Per motivi di trasparenza e certezza del diritto, occorre chiarire le condizioni per la presentazione di una denuncia in modo da consentire alla Commissione di ottenere informazioni in merito a presunti aiuti illegali e decidere quindi di svolgere un esame preliminare (modifica dell'articolo 10). In pratica, risulta opportuno che i denuncianti debbano:

- presentare un certo numero di informazioni obbligatorie. A tal fine, la Commissione dovrà essere autorizzata ad adottare disposizioni di esecuzione riguardanti la forma e il contenuto di una denuncia (modifica dell'articolo 27);
- dimostrare di essere parti interessate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE¹⁵ e dell'articolo 1, lettera h, del regolamento di procedura¹⁶ e di avere quindi un interesse legittimo a presentare denuncia. A tal fine, si propone di specificare all'articolo 20, paragrafo 2, “Diritti degli interessati” che “ogni parte interessata può presentare una denuncia”.

Se le informazioni ricevute non sono ammissibili in base a criteri prestabiliti e quindi non costituiscono denuncia, la Commissione non è più tenuta ad adottare una decisione formale e le protocollerà come informazioni di mercato che potrà riutilizzare in una fase successiva per indagini d'ufficio.

Per completare la procedura per fasi successive introdotta dal codice delle migliori pratiche¹⁷, il regolamento di procedura dovrebbe conferire alla Commissione la possibilità, qualora il denunciante non trasmetta informazioni significative oppure si rifiuti di collaborare nel corso del procedimento, di ritenere che la denuncia è stata ritirata. In tal modo, si potrebbe accelerare e migliorare il trattamento delle denunce (modifica dell'articolo 20, paragrafo 2).

* * *

*

¹² Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

¹³ Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

¹⁴ Causa T-442/07, *Ryanair Ltd/Commissione* (Raccolta 2011, non ancora pubblicata, punto 33).

¹⁵ Cfr. causa 323/82, *Intermills/Commissione* (Raccolta 1984, pag. 3809, punto 16).

¹⁶ Articolo 1, lettera h) del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio: “«interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'impresie i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.”

¹⁷ Vedi nota 11.

Le denunce che pervengono alla Commissione riguardano principalmente aiuti già concessi che costituiscono, quindi, potenziali aiuti illegali. Nel 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali¹⁸ al fine di informare questi ultimi e le parti interessate sulle misure correttive disponibili, e ha cercato di sviluppare la collaborazione con i giudici nazionali introducendo strumenti pratici per sostenerli nella pratica quotidiana.

Si propone di sancire espressamente che i giudici nazionali abbiano diritto a ottenere dalla Commissione informazioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 del TFUE e a sollecitare un parere della Commissione su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (nuovo articolo 23 bis, paragrafo 1).

Si propone inoltre di introdurre il diritto della Commissione di presentare osservazioni ai giudici nazionali in forma scritta o orale (nuovo articolo 23 bis, paragrafo 2). La Commissione potrà agire solo in casi di interesse pubblico dell'Unione (a titolo di *amicus curiae*), ossia non nell'interesse di una delle parti. L'obiettivo è far sì che la Commissione possa richiamare l'attenzione dei giudici degli Stati membri su questioni di considerevole importanza per l'applicazione uniforme del diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato in tutto il mercato interno. I giudici nazionali non saranno vincolati al parere della Commissione. Il nuovo articolo 23 bis non pregiudicherà inoltre il diritto o l'obbligo dei giudici nazionali di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale a norma dell'articolo 267 del TFUE.

* *

*

Le modifiche proposte dovrebbero far sì che la Commissione riceva denunce meglio circostanziate e avere quindi un impatto positivo su tutti i soggetti coinvolti nel trattamento delle denunce relative ad aiuti di Stato.

L'uso obbligatorio del modulo di denuncia consentirà alla Commissione di individuare più agevolmente le denunce che riguardano gli aiuti di Stato e di determinare il grado di priorità da assegnare a ciascuna, senza dover inviare ripetute richieste di informazioni allo Stato membro interessato o al denunciante. Inoltre, poiché gli Stati membri possono presentare osservazioni e reagire in merito a ciascuna denuncia, un'eventuale riduzione del numero di denunce diminuirà automaticamente il carico di lavoro per lo Stato membro interessato.

Ove si ricorra anche ai giudici nazionali per violazione della normativa in materia di aiuti di Stato dell'UE, questi troveranno nel regolamento di procedura gli strumenti necessari per avere il sostegno della Commissione. Questa cooperazione dovrà svolgersi in tempi congrui e agevolare i giudici nazionali nell'attuazione della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il fatto che la Commissione possa offrire assistenza ai giudici nazionali anche di propria iniziativa contribuirà poi a diffondere sia fra i giudici nazionali che fra i contendenti la conoscenza dei meccanismi di cooperazione tra Commissione e giudici, dimostrandone l'utilità e promuovendone l'uso.

¹⁸ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1

I denuncianti non sempre sanno di quali informazioni la Commissione ha bisogno per valutare in modo rapido una denuncia in materia di aiuti di Stato. Il modulo di denuncia obbligatorio li guiderà per l'appunto nella raccolta e presentazione delle informazioni che servono alla Commissione per decidere in merito all'esistenza di aiuto. Il modulo dovrebbe sensibilmente ridurre la necessità di chiedere ai denuncianti complementi di informazioni, avendo questi già trasmesso sin dall'inizio tutte le informazioni necessarie a loro disposizione. La maggiore trasparenza e prevedibilità della procedura darà ai denuncianti un'immagine più chiara dell'andamento e avanzamento dell'indagine, evitando così un'inutile scambio di corrispondenza.

2.2. GARANTIRE UNA RACCOLTA DI INFORMAZIONI DI MERCATO EFFICACE E AFFIDABILE

Negli ultimi anni la valutazione di compatibilità delle misure di aiuto di Stato si è notevolmente perfezionata. La Commissione ha sposato un approccio che cerca di mettere a confronto gli effetti positivi e quelli negativi delle misure di aiuto di Stato all'esame. La valutazione di compatibilità di una misura di aiuto dipende da come è impostata e dall'incidenza che può avere sul mercato. Diventa quindi sempre più importante effettuare una vera e propria valutazione basata sui fatti, in particolare per i casi complessi.

Per far fronte alle esigenze della Commissione in termini di raccolta delle informazioni, si propone pertanto di introdurre strumenti per la raccolta di informazioni di mercato (2.2.1) e una base giuridica per le indagini per particolari settori economici e per particolari strumento di aiuti (2.2.2); in questo modo la Commissione potrà ottenere direttamente dal mercato informazioni tempestive e attendibili, oltre che complete e corrette dal punto di vista fattuale.

2.2.1 Strumenti per la raccolta di informazioni di mercato

L'attuale quadro procedurale relativo ai poteri della Commissione di ottenere informazioni nel corso di procedimenti di aiuti di Stato comporta diverse difficoltà. Il fatto che la Commissione dipenda dalle informazioni degli Stati membri può determinare ritardi se le amministrazioni nazionali non dispongono prontamente dei dati necessari, oltre a costituire talvolta un notevole onere per le amministrazioni.

La Commissione ha tentato di affrontare alcune di queste questioni nel codice delle migliori pratiche¹⁹. In particolare è stato formalizzato il fatto che i servizi della Commissione possano inviare copia della decisione di avvio del procedimento di indagine formale a determinate parti interessate, invitandole a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso nel contesto del suddetto procedimento. Introducendo la possibilità di applicare sanzioni nel caso di risposte incomplete o inesatte a una richiesta di informazioni, si potrà migliorare la qualità delle informazioni ricevute dalla Commissione.

¹⁹ Punto 34 del *Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato* in nota 11.

Per migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura, si propone di muovere un ulteriore passo codificando il potere di consultare il mercato che la Corte di giustizia dell'UE ha riconosciuto alla Commissione in molteplici occasioni²⁰.

La proposta è che la Commissione possa, nell'ambito di procedure relative ad aiuti notificati e illegali, chiedere informazioni con una semplice richiesta di informazioni o una decisione anche a soggetti diversi dallo Stato membro interessato dopo l'avvio dell'indagine formale (nuovo articolo 6 bis e articolo 10 modificato).

Come avviene in materia di antitrust e concentrazioni, questi strumenti per la raccolta di informazioni di mercato implicherebbero, oltre alla possibilità di chiedere informazioni a qualsiasi impresa, associazione d'impresе o Stato membro (nuovo articolo 6 bis), quella di applicare alle imprese interessate ammende o penalità di mora (nuovo articolo 6 ter) se non rispondono o se forniscono informazioni incomplete. In questo modo, si eviterebbe che terzi presentino informazioni tendenziose. Inoltre, ponendo la stessa domanda a diverse imprese e sottoponendo allo Stato membro le risposte ricevute affinché esprima le sue osservazioni, la Commissione potrà vagliare le informazioni e garantire l'affidabilità dei dati ricevuti.

Nel determinare l'importo delle ammende e delle penalità di mora, la Commissione dovrebbe tener conto dell'esperienza maturata in materia di concentrazioni e antitrust. Le sanzioni pecuniarie sarebbero quindi in linea con i valori di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio²¹ e al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio²². I valori scelti sono tali da incoraggiare le parti interessate a rispettare le norme, in quanto proporzionati alla potenziale gravità dell'infrazione:

- ammende non superiori all'1% del fatturato totale per aver presentato informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a semplici richieste o richieste formulate nell'ambito di una decisione, oppure per non aver risposto a richieste formulate nell'ambito di decisioni (nuovo articolo 6 ter, paragrafo 1).
- penalità di mora non superiori al 5% del fatturato medio giornaliero per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringere la parte a fornire informazioni complete ed esatte, come richiesto con decisione (nuovo articolo 6 ter, paragrafo 2).

Il principio di leale cooperazione sancito dal trattato sull'Unione europea esclude la possibilità di imporre ammende o penalità di mora a norma del regolamento di procedura nel caso di richieste inviate agli Stati membri e alle autorità pubbliche.

²⁰ Causa C-84/82, *Germania/Commissione* (Raccolta 1984, pag. 1451), causa T-198/01, *Technische Glaswerke Ilmenau* (Raccolta 2004, pag. II-2717), causa T-73/98, *Prayon-Rupel* (Raccolta 2001, pag. II-867), causa T-304/08, *Smurfit Kappa* (Raccolta 2012, non ancora pubblicata).

²¹ Articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

²² Articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno fissare termini di prescrizione per l'applicazione e l'esecuzione di ammende o penalità di mora che siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio²³ (nuovi articoli 15 bis e 15 ter).

Gli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato sarebbero utilizzati prevalentemente in singoli casi di una certa complessità che richiedono una valutazione approfondita, al fine di risolvere una serie di questioni relative alla qualifica degli aiuti o alla loro valutazione di compatibilità, e potrebbero servire in futuro a valutare le normali pratiche sul mercato (ad esempio l'elemento di aiuto di Stato nelle garanzie/nei prestiti), le carenze del mercato e/o l'effetto di incentivazione. I destinatari delle richieste di informazioni sarebbero selezionati sulla base di un criterio oggettivo, in funzione del singolo caso: ad esempio si potrebbero inviare le richieste, oltre che al beneficiario dell'aiuto, ai concorrenti, ai clienti, alle associazioni dei consumatori ecc., cercando di garantire un campione rappresentativo di parti per ogni categoria.

Le informazioni richieste dovranno essere facilmente disponibili per gli operatori di mercato interessati e consistere in particolare in:

- dati di mercato fattuali (dimensioni del mercato, quote di mercato, livello delle importazioni ecc.) e dati sulle imprese (struttura dei costi, utili, proprietà e controllo, partecipazioni in altre imprese ecc.);
- una valutazione basata sui fatti del funzionamento del mercato (ostacoli all'ingresso, costi totali dell'ingresso sul mercato, barriere normative, tasso di crescita del mercato e prospettive di crescita, sovraccapacità), probabile incidenza dell'aiuto sul beneficiario, valutazione delle misure correttive o compensative proposte.

Nell'uso degli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato sarà pienamente garantita la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili. La decisione di avvio del procedimento, nell'informare i terzi delle principali caratteristiche di un caso, già protegge i dati potenzialmente sensibili. La Commissione provvederà anche a non divulgare informazioni sensibili nell'elaborare le richieste a terzi.

Per rispondere a una richiesta di informazioni, gli operatori del mercato saranno invitati a fornire alla Commissione una versione non riservata della loro risposta. Se alcuni dati sono considerati di carattere riservato, la Commissione si accerterà che siano sufficientemente protetti (ad esempio aggregando i dati o specificando una forchetta di cifre).

Se la Commissione intende utilizzare informazioni riservate trasmesse da terzi che non è possibile aggregare o rendere anonime, dovrà ottenere il consenso alla divulgazione allo Stato membro prima di poterle usare nella decisione.

Per i casi di informazioni contrassegnate come riservate che non sembrano protette da segreto professionale, occorre istituire un meccanismo per cui la Commissione possa decidere in quale misura tali informazioni siano divulgabili. Qualora respinga la richiesta di considerare un'informazione riservata, la Commissione sarà tenuta a precisare una data oltre la quale l'informazione sarà divulgabile, così che i terzi interessati possano tutelarsi in via giudiziaria, anche chiedendo misure cautelari (nuovo articolo 7, paragrafo 9).

²³ Articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, citato nella nota 22.

* *

*

Gli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato dovrebbero comportare una riduzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Potendo la Commissione sollevare le autorità nazionali di alcuni oneri di raccolta delle informazioni, specie se lo Stato membro non dispone dell'informazione o dovrebbe compiere notevoli sforzi aggiuntivi per ottenerla, e attingere direttamente ad informazioni già esistenti a livello aziendale (azioni di mercato, struttura del mercato ecc.), si otterrà un migliore equilibrio tra l'autorità che concede l'aiuto e il beneficiario finale.

Le nuove norme non incidono invece sull'obbligo in capo agli Stati membri di fornire tutte le prove atte a dimostrare la compatibilità di una misura di aiuto, né modificano la natura bilaterale della procedura relativa agli aiuti di Stato. Attraverso gli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato, gli Stati membri saranno debitamente coinvolti nella procedura, avendo la possibilità di presentare osservazioni in risposta alle richieste di informazioni (nuovo articolo 7, paragrafo 8). In tal modo, ne saranno tutelati i diritti di difesa e sarà garantita la trasparenza delle procedure.

Il contatto diretto tra il beneficiario degli aiuti e i servizi della Commissione dovrebbe consentire di individuare meglio le informazioni effettivamente necessarie per concludere la valutazione di compatibilità in tempi rapidi, a vantaggio sia del beneficiario che dello Stato membro, aumentando anche la prevedibilità della situazione del beneficiario. I dati fattuali richiesti, proprio perché circoscritti, saranno facilmente reperibili per il beneficiario e comporteranno solo un minimo sforzo che questi sarà disposto a compiere per dimostrare che l'aiuto richiesto è effettivamente giustificato.

L'uso di strumenti per la raccolta di informazioni di mercato risulterà utile anche per i concorrenti e i denunciatori, in quanto consentirà alla Commissione di valutare più accuratamente la compatibilità dell'aiuto, evitando o correggendo indebite distorsioni della concorrenza dovute ad aiuti incompatibili.

Inoltre, attraverso questi strumenti la Commissione sarà in grado di contattare i terzi interessati direttamente e simultaneamente, il che renderà gli scambi di informazioni più trasparenti, accurati e rapidi e consentirà di ridurre il numero di richieste di informazioni ripetitive e successive, limitando anche la durata dell'indagine. La Commissione applicherà un criterio di proporzionalità nel richiedere informazioni al mercato. L'onere per le imprese interessate sarà quindi ridotto allo stretto necessario affinché la Commissione possa completare la valutazione di una misura di aiuti di Stato. Le piccole e medie imprese (PMI) saranno interpellate in questo modo solo in via eccezionale, in quanto gli strumenti di raccolta saranno prevalentemente usati per casi complessi che richiedono una valutazione approfondita, mentre la maggior parte degli aiuti alle PMI è concessa nel quadro di regimi approvati o che beneficiano di un'esenzione per categoria²⁴. Nell'ipotesi remota in cui la

²⁴ Secondo i dati pubblicati nell'ultima valutazione degli aiuti di Stato (SEC (2011) 1487 definitivo), nel 2010 l'88,5% del totale degli aiuti concessi dagli Stati membri è stato erogato nel quadro di regimi approvati o di misure che beneficiano di un'esenzione per categoria. Inoltre, il 100% degli aiuti per l'obiettivo orizzontale PMI è stato concesso nel quadro di regimi approvati o di misure che beneficiano di un'esenzione per categoria.

raccolta delle informazioni riguardi una PMI, la Commissione adeguerà i suoi requisiti alla luce del principio di proporzionalità su menzionato.

Il ricorso agli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato a indagine formale già avviata non cambierà il ruolo che i terzi svolgono come fonte di informazioni, già previsto e confermato chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tuttavia, i destinatari delle decisioni che applicano ammende e/o penalità di mora avranno il diritto di esprimersi (nuovo articolo 6 ter, paragrafo 5) e di impugnare tali decisioni (nuovo articolo 6 ter, paragrafo 6).

Le nuove norme sulla raccolta di informazioni sono necessarie in quanto permettono alla Commissione di prendere decisioni ragionevoli e circostanziate in tempi adeguati alle esigenze delle imprese. In questo modo, la Commissione aumenterà la certezza del diritto a beneficio degli Stati membri e delle imprese, rendendo al contempo la politica in materia di aiuti di Stato più efficiente e trasparente.

2.2.2 Indagini per settori economici e per strumento di aiuti

Secondo gli obiettivi dell'iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione si impegna a concentrare i propri sforzi sui casi più distorsivi per il funzionamento del mercato interno. Applicando un approccio orizzontale rafforzato alle sue indagini, la Commissione avrà maggiori possibilità di individuare aiuti concessi in un particolare settore o basati su un particolare strumento che possano comportare restrizioni o distorsioni della concorrenza.

La necessità di ottenere maggiori informazioni orizzontali è particolarmente sentita quando i dati in possesso della Commissione (ottenuti attraverso denunce, notifiche o informazioni di mercato) rischiano di sollevare problemi legati a un settore specifico in diversi Stati membri e vi è motivo di credere che potrebbero verificarsi problemi analoghi in altri Stati membri.

Per conformarsi alle raccomandazioni della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe potenziare le sue attività di controllo sia in termini di dimensioni del campione che di portata²⁵, la Commissione ha già provveduto a fare un uso più ampio dei suoi poteri di controllo *ex-post* delle misure di aiuto approvate e dei regimi che godono di un'esenzione. Ciò le permette di ottenere dagli Stati membri informazioni orizzontali su specifici settori economici o sull'uso di particolari strumenti di aiuto in diversi Stati membri. Per approfondire le proprie conoscenze di un particolare settore economico o di una particolare questione relativa agli aiuti di Stato può per giunta inviare questionari, rivolgere richieste agli Stati membri o commissionare relazioni di esperti e, in futuro, potrà anche inviare richieste di informazioni agli operatori del mercato.

Per integrare i poteri della Commissione e ottenere una visione *ex ante* esaustiva del mercato, si propone di introdurre una base giuridica specifica per le indagini per settori economici e per strumento di aiuti (nuovo articolo 20 bis).

La Commissione potrebbe avvalersi del proprio potere di inviare richieste di informazioni agli Stati membri e ad altri operatori di mercato interessati e pubblicare, alla fine dell'indagine, una relazione sui risultati ottenuti nei particolari settori economici.

²⁵ Relazione speciale n. 15/2011, Corte dei conti europea, pag. 41, in nota 5.

Prima di avviare formalmente un'indagine settoriale, la Commissione analizzerà tutte le informazioni già a disposizione o di dominio pubblico. Avviare un'indagine settoriale significherà quindi, per motivi di proporzionalità, disporre di indicazioni da fonti pubblicamente accessibili che in diversi Stati membri esistono problemi di aiuti di Stato in un particolare settore o riguardo all'uso di un particolare strumento di aiuto: ad esempio, misure di aiuto esistenti in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri che non sarebbero, o avrebbero smesso di essere, compatibili con il mercato interno.

Le indagini settoriali richiederanno lo sforzo iniziale limitato di alcuni operatori del mercato cui verrebbero inviate in prima battuta le richieste di informazioni non pubbliche. Successivamente, la Commissione chiederà informazioni anche agli Stati membri, invitandoli ad esprimere osservazioni e a dare il loro parere sulle sue conclusioni. Questo onere iniziale sarà tuttavia compensato da una riduzione significativa di lavoro nella futura indagine su casi individuali, per tutte le parti interessate (Stati membri, beneficiari, operatori di mercato e Commissione), anche grazie a una riduzione del numero delle richieste di informazioni necessarie e al probabile incremento di efficienza dovuto a un'applicazione più trasparente e rapida delle norme in materia di aiuti di Stato.

3. RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate e ricorso al parere di esperti

La riforma delle procedure relative agli aiuti di Stato è stata presentata e discussa con gli Stati membri nelle riunioni di alto livello del 6 marzo e dell'11 luglio 2012. Il 19 settembre 2012 si è svolto inoltre un seminario tecnico sugli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato e sulle indagini settoriali.

Dal 13 luglio al 5 ottobre 2012 si è tenuta una consultazione pubblica sul trattamento delle denunce relative agli aiuti di Stato e sulla raccolta di informazioni nelle indagini. Le risposte sono consultabili sul sito web della DG Concorrenza e i risultati sono stati presentati agli Stati membri in una riunione ad alto livello il 9 novembre 2012.

Valutazione d'impatto

Non applicabile.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi della misura proposta

La proposta consiste nella modifica delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante il regolamento di procedura per le indagini in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il trattamento delle denunce e la raccolta di informazioni di mercato.

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà e proporzionalità

Obiettivo della proposta di modifica del regolamento di procedura è rendere più efficienti le procedure in materia di aiuti di Stato, contribuendo così a mantenere l'integrità del mercato interno e a conseguire gli obiettivi dell'iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato e, più in generale, della strategia Europa 2020. Le modifiche proposte ridurranno inoltre l'onere amministrativo che grava sugli Stati membri e sui terzi. Pertanto, la presente proposta della Commissione è proporzionata all'obiettivo perseguito.

Dal momento che la proposta riguarda l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che è competenza esclusiva dell'Unione europea, il principio di sussidiarietà non si applica.

Scelta dello strumento

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di modifica non incide sul bilancio dell'UE (articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo²⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro di una profonda modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato volta a contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita²⁷ e al risanamento di bilancio, è opportuno applicare l'articolo 107 del trattato in modo efficace e uniforme in tutta l'Unione. Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, ha codificato e rafforzato la precedente prassi della Commissione al fine di accrescere la certezza del diritto e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di aiuti di Stato in un contesto trasparente. Tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento e dei recenti sviluppi, quali l'allargamento e la crisi economica e finanziaria, occorre modificare taluni aspetti del richiamato regolamento per consentire alla Commissione di operare in modo più efficace.
- (2) Per valutare la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto di Stato notificato o illegale per il quale la Commissione ha la competenza esclusiva a norma dell'articolo 108 del trattato, è opportuno garantire che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione abbia il potere di chiedere tutte le informazioni necessarie a qualsiasi impresa, associazione di imprese o Stato membro qualora nutra dubbi circa la compatibilità della misura in questione e abbia quindi avviato un procedimento di indagine formale.

²⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁷ Comunicazione della Commissione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", del 3.3.2010, COM (2010) 2020 definitivo.

- (3) Ai fini della valutazione della compatibilità di una misura di aiuto a seguito dell'avvio del procedimento di indagine formale, in particolare nel caso di misure nuove o tecnicamente complesse soggette a una valutazione dettagliata, la Commissione dovrebbe poter chiedere, mediante semplice richiesta o decisione, a qualsiasi impresa, associazione di imprese o Stato membro, tutte le informazioni necessarie per completare la sua valutazione, qualora le informazioni a sua disposizione non siano sufficienti, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.
- (4) La Commissione dovrebbe poter esigere l'adempimento di una richiesta di informazioni da qualsiasi impresa o associazione di imprese, se del caso mediante ammende e penalità di mora. Occorre tutelare i diritti delle parti invitate a fornire informazioni dando loro l'opportunità di esprimersi prima che sia decisa l'applicazione di ammende o penalità di mora. Sarebbe opportuno attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora, conformemente all'articolo 261 del trattato.
- (5) Le ammende e le penalità di mora non si applicano agli Stati membri in quanto, in virtù dell'articolo 4 del trattato sull'Unione europea, sono tenuti a cooperare lealmente con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai compiti previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999.
- (6) Affinché siano tutelati i diritti di difesa dello Stato membro interessato, occorre che questo sia informato del contenuto delle richieste di informazioni inviate a imprese, associazioni di imprese o Stati membri e che possa presentare le sue osservazioni sui commenti pervenuti che sollevano dubbi circa la compatibilità delle misure di aiuto in esame.
- (7) La Commissione dovrebbe tener debito conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali. La Commissione non dovrebbe poter utilizzare, ai fini di una decisione, le informazioni riservate trasmesse da terzi che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, tranne ove abbia precedentemente ottenuto il consenso alla divulgazione allo Stato membro interessato.
- (8) Per i casi di informazioni contrassegnate come riservate che non sembrano protette da segreto professionale, occorre istituire un meccanismo per cui la Commissione possa decidere in quale misura tali informazioni siano divulgabili. Qualora respinga la richiesta di considerare tali informazioni riservate, la Commissione deve precisare un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, così che i terzi interessati possano tutelarsi in via giudiziaria, anche con misure cautelari.
- (9) La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su aiuti illegali di qualsiasi fonte, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 108 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, e di valutarne la compatibilità con il mercato interno. In questo contesto, le denunce sono una fonte essenziale di informazione per individuare casi di infrazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
- (10) Per migliorare la qualità delle denunce presentate alla Commissione garantendo al contempo maggiore trasparenza e certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni per la presentazione di una denuncia, affinché la Commissione possa

entrare in possesso di informazioni su presunti aiuti illegali e decidere di svolgere un esame preliminare.

- (11) È opportuno che sia fatto obbligo ai denuncianti di dimostrare di essere parti interessate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e dell'articolo 1, lettera h, del regolamento (CE) n. 659/1999. È altresì opportuno che questi debbano presentare le informazioni in un formato che la Commissione dovrà avere facoltà di definire con disposizioni di esecuzione.
- (12) Per motivi di certezza del diritto, è opportuno fissare termini di prescrizione per l'applicazione e l'esecuzione di ammende e penalità di mora.
- (13) Al fine di garantire un trattamento coerente di questioni simili in tutto il mercato interno, è opportuno integrare i poteri della Commissione introducendo una base giuridica specifica per le indagini per settori economici e per strumenti di aiuto nei diversi Stati membri. Per motivi di proporzionalità, è opportuno che le indagini settoriali si basino su un'analisi previa delle informazioni pubblicamente accessibili da cui si evinca il sussistere di problemi di aiuti di Stato in un particolare settore o riguardo all'uso di un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri, ad esempio informazioni secondo cui misure di aiuto esistenti in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri non sarebbero o non sarebbero più compatibili con il mercato interno. Queste indagini consentirebbero alla Commissione di trattare in modo efficiente e trasparente i problemi di aiuti di Stato di tipo orizzontale.
- (14) Per l'applicazione uniforme delle norme in materia di aiuti di Stato occorre inoltre istituire meccanismi di cooperazione fra i giudici degli Stati membri e la Commissione. Questa cooperazione investe tutti i giudici degli Stati membri nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 del trattato in qualsiasi ambito. In particolare, è opportuno che i giudici nazionali possano rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o un parere sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, e che la Commissione possa formulare osservazioni per iscritto o oralmente ai giudici chiamati ad applicare l'articolo 107, paragrafo 1, o l'articolo 108 del trattato. Queste osservazioni dovrebbero essere formulate nel quadro delle regole e prassi procedurali nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti.
- (15) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, occorre dare pubblicità alle decisioni della Commissione. È quindi opportuno pubblicare le decisioni che applicano ammende o penalità di mora, in quanto incidono sugli interessi delle fonti interessate. Nel dare pubblicità alle proprie decisioni, la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, in ossequio all'articolo 339 del trattato.
- (16) La Commissione, in stretto collegamento con il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, dovrebbe essere autorizzata a adottare disposizioni di esecuzione per stabilire regole dettagliate di forma, contenuto e altri criteri applicabili alle denunce presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 659/1999.
- (17) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 659/1999 è così modificato:

(1) Il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante”.

(2) Sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter:

“Articolo 6 bis

Richiesta di informazioni di altre fonti

1. Avviato il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 6, la Commissione può, se lo ritiene opportuno, richiedere a un'impresa o associazione di imprese o a un altro Stato membro di fornire tutte le informazioni necessarie per completare la valutazione della misura in esame, se le informazioni di cui dispone non sono sufficienti.

2. Gli Stati membri forniscono le informazioni su semplice richiesta ed entro un termine che di norma non deve superare un mese.

3. La Commissione può richiedere informazioni a un'impresa o associazione di imprese mediante semplice domanda. Nell'inviare una semplice domanda d'informazioni a un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le sanzioni previste dall'articolo 6 ter, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

4. La Commissione può richiedere informazioni a un'impresa o associazione di imprese mediante decisione. Quando richiede a un'impresa o associazione di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale devono essere fornite. Indica altresì le sanzioni previste dall'articolo 6 ter, paragrafo 1, e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2. Fa menzione inoltre del diritto dell'impresa o associazione di imprese di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

5. La Commissione informa lo Stato membro interessato del contenuto delle richieste di informazioni inviate ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

6. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa interessata, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Le persone debitamente incaricate possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Articolo 6 ter

Ammende e penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese o associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza:

a) forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 3;

b) in risposta a una decisione adottata a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

2. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese o associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché non avranno fornito informazioni complete ed esatte, come richiesto dalla Commissione mediante decisione adottata a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 4.

3. Per determinare l'ammontare dell'ammenda o della penalità di mora, occorre tener conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione.

4. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria di imporre tali penalità.

5. Prima di adottare una decisione a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione dà modo di esprimersi alle imprese o associazioni di imprese interessate.

6. Ai sensi dell'articolo 261 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per modificare le ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.”.

(3) All'articolo 7, sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 10:

“8. Prima di adottare una decisione a norma dei paragrafi da 2 a 5, la Commissione dà modo allo Stato membro interessato di esprimersi sulle informazioni che quella ha ricevuto a norma dell'articolo 6 bis, qualora tali informazioni sollevino dubbi in ordine alla compatibilità della misura.

9. La Commissione non utilizza, in una decisione adottata a norma dei paragrafi da 2 a 5, le informazioni riservate provenienti da terzi che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, salvo ove abbia ottenuto il consenso alla loro divulgazione allo Stato membro interessato. La Commissione può adottare una decisione motivata, che sarà notificata all'impresa o associazione di imprese interessata, in cui constata che le informazioni contrassegnate come riservate da un terzo non sono protette e fissa un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a un mese.

10. La Commissione tiene debito conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione del segreto aziendale. Se un'impresa o associazione di imprese che forniscono informazioni ai sensi dell'articolo 6 bis ne fanno richiesta, adducendo un danno potenziale, la loro identità non è rivelata allo Stato membro interessato.”.

(4) L'articolo 10 è così modificato:

I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Fatto salvo l'articolo 20, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni di qualsiasi fonte su presunti aiuti illegali.

Essa esamina senza indebiti ritardi la denuncia presentata da una parte interessata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

2. Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Avviato il procedimento di indagine formale, la Commissione può richiedere informazioni anche da altre fonti. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6 bis e 6 ter.”;

(5) Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente capo:

**“CAPO III BIS
PRESCRIZIONE”.**

(6) Il titolo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Prescrizione per il recupero degli aiuti”.

(7) Sono inseriti i seguenti articoli 15 bis e 15 ter:

“Articolo 15 bis

Prescrizione in materia di imposizione di ammende e penalità di mora

1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù dell'articolo 6 ter sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni.

2. La prescrizione decorre dal giorno in cui è commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione, a partire dal giorno in cui l'atto è notificato all'impresa o associazione di imprese interessate.

4. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo in conformità del paragrafo 5.

5. La prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la decisione della Commissione.

Articolo 15 ter

Prescrizione in materia d'esecuzione di ammende e penalità di mora

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 6 ter si prescrive dopo cinque anni.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione è inoppugnabile.

3. La prescrizione in materia di esecuzione delle ammende o penalità di mora è interrotta:

a) dalla notificazione di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
5. La prescrizione in materia di esecuzione delle ammende o penalità di mora è sospesa:
- a) per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento;
 - b) per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia.”.

(8) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 6 bis e 6 ter, l'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 9 e 10, l'articolo 11, paragrafo 1 e gli articoli da 12 a 15.”.

(9) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali e della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, le parti interessate compilano un modulo, in un formato che la Commissione dovrà avere facoltà di definire con disposizioni di esecuzione, e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste.

La Commissione, se ritiene che, in base a un primo esame, gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non siano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un aiuto illegale o l'attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata.

La Commissione invia copia alla parte interessata della decisione adottata su un caso riguardante l'oggetto della denuncia.”.

(10) Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente capo:

“CAPO VI bis

INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTO DI AIUTI

Articolo 20 bis

Indagini per settori economici e per strumento di aiuti

1. Se dalle informazioni disponibili emerge che le misure di aiuto in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere la sua indagine in un settore economico o riguardo all'uso di uno strumento di aiuto in diversi Stati membri. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri, alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.

La Commissione può pubblicare una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell'economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invitare gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare le loro osservazioni.

2. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 5, 6 bis e 6 ter.”.

(11) Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente capo:

“CAPO VII bis

COOPERAZIONE CON I GIUDICI NAZIONALI

Articolo 23 bis

Cooperazione con i giudici nazionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 del trattato, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

2. Ove necessario ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 del trattato, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri. Previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali.

Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice dello Stato membro in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.”.

(12) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

Destinatario delle decisioni

1. Le decisioni adottate a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, dell'articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 7, paragrafo 9, sono indirizzate all'impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica le decisioni tempestivamente al destinatario e gli dà modo di indicare quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale.

2. Tutte le altre decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione gli notifica le decisioni tempestivamente e gli dà modo di indicare quali informazioni ritiene debbano essere coperte da segreto professionale.”.

(13) All'articolo 26 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2.”.

(14) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

Disposizioni di esecuzione

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 29, disposizioni di esecuzione riguardanti:

a) la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione;

- a) la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali;
- a) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2;
- d) le modalità dei termini e il calcolo dei termini,
- e) il tasso di interesse di cui all'articolo 14, paragrafo 2.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

La presente proposta di modifica non incide sul bilancio dell'UE.